

□ **Mozione n. 10**

presentata in data 22 luglio 2015

a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Bissonni, Giorgini

“Calendario venatorio regionale 2015-2016”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- in data 5 maggio 2015 la Giunta Regionale Marche ha provveduto a deliberare il calendario venatorio 2015-2016;

Visto:

- la Delibera regionale 388 del 5 maggio 2015;
- il documento istruttorio utilizzato dalla Delibera regionale 338 del 5 maggio 2015 e adottato dalla Regione Marche per l'approvazione del calendario venatorio 2015-2016;
- la Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge regionale 5 gennaio 1995 n.7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni;
- la Deliberazione amministrativa n.5 del 13 luglio 2010 "Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015";
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici";
- il Documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU - Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009;
- il Documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42";

- la Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
- il Documento istruttorio indicazioni ISPRA del 21.04.2015 prot. n.17278;

Considerato che:

- il documento istruttorio alla DGR 338 del 5 maggio 2015, adottato dalla Regione Marche per l'approvazione del calendario venatorio 2015-2016, risulta non rispondente alle indicazioni normative della Direttiva europea sulla conservazione degli uccelli selvatici 2009/147/CE ed indicazioni della commissione europea sulla materia, in particolar modo riguardo allo stesso Art. 7 della suddetta Direttiva, che stabilisce che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale). Il testo della direttiva non indica date precise in merito alla stagione di caccia, lasciando agli stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, questi tuttavia debbono rispettare i principi appena evidenziati. Allo scopo di orientare le scelte dei diversi paesi, la Commissione Europea ha a suo tempo istituito un comitato scientifico (Comitato Ornis), costituito da esperti ornitologi, che ha ricevuto il compito di stabilire, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale. I risultati del lavoro del Comitato sono riportati nel documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001, il cui mancato rispetto rappresenta una violazione normativa ed è stato più volte sottoposto a misure di infrazione economica dall'UE verso lo Stato e le Regioni inadempienti;
- si dovrebbe motivare (con impostazioni tecnicamente e scientificamente valide e coerenti) tutto ciò che disattende le indicazioni dell'ISPRA (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42) in merito alla stesura dei calendari venatori. Le motivazioni addotte al mancato accoglimento delle indicazioni dell'ISPRA, con nota prot. n.17278 del 21.04.2015, assunta al protocollo della Giunta regionale con n. 0278351 del 21/04/2015, risultano vaghe sotto il punto di vista tecnico e scientifico, e poco significative rispetto al dovere di rispondere oggettivamente in merito alle richieste dell'ISPRA.

In sintesi si elencano i punti di maggiore criticità del Calendario Venatorio Marche 2015-2016:

1. mancato rispetto dell'arco temporale massimo di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 2 per Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia e Colombaccio. (Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: Legge n. 157/92, art. 18, comma 1, lett b). La Regione ha deliberato invece queste date: 2 settembre-13 settembre; 1 ottobre-10 febbraio;
2. caccia consentita alle Specie Tordo sassello, Canapiglia, Codone, Folaga e Combattente fino al 31 gennaio: I Key Concept indicano chiaramente la III decade di gennaio come data di inizio della migrazione prenuziale e quindi il prelievo sarebbe compatibile alle norme UE solo se non va oltre il 20 gennaio;

3. Alzavola: chiusura caccia prevista dalla Regione al 24 gennaio. I Key Concept indicano anche qui l'inizio della migrazione prenuziale alla III decade di gennaio e la chiusura del prelievo al 20 gennaio;
4. Quaglia: caccia prevista dalla Regione dal 12 settembre al 18 dicembre. I Key Concept indicano come data del termine di periodo di riproduzione la II decade di settembre e quindi l'inizio della caccia non può avvenire prima del 20 settembre;
5. Beccaccia: caccia prevista dalla Regione fino al 20 gennaio. Secondo il documento "Key Concepts" l'inizio della migrazione prenuziale è fissato al 10 gennaio (2° decade di gennaio). Quindi il prelievo di questa specie non può andare oltre il 10 gennaio;
6. Colombaccio: la Regione delibera l'inizio della caccia al 2 settembre. Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 ottobre (3° decade di ottobre). La caccia secondo la norma UE non dovrebbe iniziare prima di questa data. ISPRA, in questo caso, in virtù di uno stato di conservazione favorevole di questa specie, indica come data di inizio del prelievo il 1° ottobre;
7. Cesena e Tordo bottaccio: la chiusura della caccia è fissata dalla Regione al 31 gennaio. I Key concept indicano come inizio della migrazione prenuziale, la II decade di gennaio, quindi il prelievo non può andare oltre il 10 gennaio;
8. Starna: caccia aperta dal 21 settembre. I Key concept indicano come termine del periodo riproduttivo la III decade di settembre, quindi il prelievo può iniziare solo dal 1 ottobre.

Sussistono anche delle presunte violazioni al mancato accoglimento delle indicazioni dell'ISPRA, il cui discostamento non viene motivato "tecnicamente e oggettivamente". Di seguito si elencano i punti critici in merito:

1. Combattente: non oggettivamente motivate le ragioni della mancata sospensione del prelievo come suggerito da ISPRA. Inoltre si dichiara che nell'allegato alla DGR "ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia al Combattente". Per contro ISPRA nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", dichiara testualmente: *"A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 2); inoltre, i dati dei censimenti effettuati sia in Italia, sia in altri paesi europei e africani mostrano un evidente calo della popolazione paleartica. Il Combattente non nidifica in Italia ma è presente come migratore regolare ed estivante, con pochi casi di svernamento. La specie è relativamente più frequente nelle zone umide costiere dell'alto Adriatico, della Toscana, della Puglia e delle due isole maggiori nonché della Pianura Padana. Il trend delle osservazioni di individui appartenenti a questa specie registrato in alcuni siti chiave ha mostrato una flessione molto consistente negli ultimi anni... Alla luce dei dati distributivi, demografici e conservazionistici sopra sintetizzati, l'ISPRA ritiene che debba essere introdotto un regime generale di sospensione della caccia per questa specie, peraltro già adottato nei siti Natura 2000 in virtù del DCM n. 10 del 4 agosto 2006 e da alcune regioni nei propri calendari venatori;*
2. Moretta: non oggettivamente motivate le ragioni della mancata sospensione del prelievo come suggerito da ISPRA. Anche in questo caso viene dichiarato che "ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia alla Moretta". Invece ISPRA nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", dichiara testualmente: *"A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 2). Solo recentemente la specie ha iniziato a nidificare in Italia, con presenze più o*

meno regolari in Piemonte a partire dal 1980 e con casi meno frequenti in altre regioni settentrionali ed in Sardegna. Il numero complessivo di coppie rimane comunque assai esiguo (40-50). La distribuzione degli svernanti è piuttosto concentrata, con prevalenza delle zone umide dell'Italia settentrionale e della Sardegna. Il 90% della popolazione svernante è risultata insediata in soli 26 comprensori, tra i quali il lago di Garda e l'attiguo laghetto del Frassino rappresentano quelli di maggior interesse, ospitando ben il 28% della popolazione complessiva... Nel Piano d'Azione nazionale per la conservazione della Moretta tabaccata (Melega, 2006) è prevista la modifica all'art. 18, comma 1, della Legge 157/92 con l'obiettivo di escludere dalle specie cacciabili quelle ad essa simili, in particolare la Moretta, al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di una specie in condizioni già critiche. Alla luce dei dati distributivi, demografici e conservazionistici sopra sintetizzati, l'ISPRA ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia a questa specie, peraltro già adottato nei siti Natura 2000 in virtù del DCM n. 10 del 4 agosto 2006 e da alcune regioni nei propri calendari venatori;

3. Coturnice e Starna: entrambe le specie sono classificate dalla Direttiva 2009/147/CE come specie prioritarie, inserite nell'Allegato A (ex Allegato I) (specie che necessitano di misure speciali di conservazione dell'habitat), Le due specie sono inserite nell'Allegato B/1 (ex Allegato II/1) (specie cacciabile nell'UE, secondo il criterio della saggia utilizzazione). La Coturnice, inoltre, è inclusa tra le specie protette (Allegato III) della Convenzione di Berna. Per tali ragioni ISPRA nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", dichiara testualmente: *"la Coturnice non è più nella condizione di sostenere un diffuso prelievo venatorio, così come avveniva nel passato. E' necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascuna unità territoriale di gestione attraverso il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato. In assenza degli elementi di gestione appena citati il prelievo venatorio non dovrebbe essere consentito"*. Simili prescrizioni vengono espresse per la Starna. Anche in questo caso non vengono fornite motivazioni oggettive e tecnicamente sostenibili sul mancato accoglimento delle prescrizioni ISPRA sulla caccia esclusiva a queste specie solo sulla base di censimenti e piani di prelievo;
4. Periodi di addestramento e allenamento dei cani: in merito al CV Marche, ISPRA scrive *"L'inizio dell'attività di addestramento cani il 16 agosto appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). La disposizione in virtù della quale "dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica", contrasta con l'esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione riproduttiva e con lo spirito della legge 157/92 (che destina a tal fine specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle). In questo periodo, infatti, molte specie sono già impegnate nella formazione delle coppie, nella difesa dei territori e nella costruzione dei nidi, pertanto l'attività di addestramento dei cani in febbraio e in marzo comporterebbe un impatto negativo sul successo riproduttivo di diverse specie non solo di interesse venatorio. Per contro non vengono considerate le osservazioni ISPRA, ma nell'allegato alla DGR del calendario*

venatorio si riscontra che: *“l’impatto dell’addestramento e allenamento dei cani nel mese di agosto, sulle popolazioni di fauna presenti sul territorio, è da valutare anche in relazione agli effetti positivi che la presenza del cane ha nell’abituare la selvaggina a comportamenti di fuga e difesa prima dell’apertura della caccia; si rileva che proprio per tale motivo è stato concesso l’addestramento dei cani a partire solo dalla seconda metà di agosto”*. E’ evidente che questa non può considerarsi una motivazione oggettiva e tecnicamente supportata;

- Nella parte in cui prevede la possibilità di esercitare la caccia agli ungulati e nelle zone umide, con il munizionamento al piombo, altamente tossico e in violazione delle direttive ISPRA e dell’art. 4 dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli selvatici migratori dell’Africa-Europa, ratificato dall’Italia con legge n. 66/2006;
- Si riscontrano similitudini con il Calendario Venatorio 2012/2013 della Regione Veneto, quest’ultimo poi sospeso a causa degli aspetti di cui sopra;
- Si carica l’istituzione pubblica di un alto rischio di ricorsi al TAR da parte di tutti quei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati;
-

IMPEGNA

La Giunta regionale:

- a modificare la Delibera regionale n. 388 del 5 maggio 2015, con la quale ha approvato il Calendario venatorio 2015/2016, sulla base dei rilievi illustrati, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente ed alle indicazioni degli istituti competenti.